




C03103

**INTIMAZIONE**

14 OTT. 2024



## La Sezione degli enti locali

statuendo sull'istanza del 16 settembre 2024 del Municipio del Comune di Tresa postulante l'approvazione del nuovo Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua potabile (RAP);

preso atto che:

- il Regolamento è stato adottato dal Consiglio comunale in data 8 aprile 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato e il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 7 ottobre 2024 dell'Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico (UPAAI), di cui si allega copia;

si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio (*in grassetto corsivo*):

### **Art. 16: Idranti - cpv. 2 (nuovo)**

***<sup>2</sup> Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.***

L'art. 18 cpv. 2 del Regolamento tipo cantonale (RT) prevede una norma che regola l'assunzione del controllo, della manutenzione e della riparazione degli idranti. Sembra che questa norma non sia stata ripresa per una svista. Si dispone dunque per l'aggiunta d'ufficio di un cpv. 2 all'art. 16 RAP, corrispondente all'art. 18 RT;

### **Art 73: tassa d'utilizzazione - Tabella C, Tariffa FF, Calcolo**

... Omissis... ~~Batteria/miscelatore con acqua calda e fredda = 2 rub.~~

Come indicato rettamente dall'UPAAI, gli utenti corrispondono una tassa base in funzione della quantità di acqua che possono prelevare dalla rete. Un rubinetto con miscelatore di acqua calda e fredda permette il prelevamento di una stessa quantità di acqua rispetto a un rubinetto che eroga unicamente acqua fredda. L'equiparazione di un rubinetto con miscelatore a due rubinetti, che comporta l'applicazione di una tariffa maggiorata, che non appare pertanto giustificata. Si procede quindi al suo stralcio

### **Art. 74: Accordi speciali (stralciato)**

~~***È data autorità al Municipio, in casi speciali (es. fornitura a Enti pubblici), di prendere accordi con singoli utenti in merito alle tariffe sopra esposte. Questi dovranno essere presi per iscritto e firmati dalle due parti.***~~

In base al principio di causalità ancorato all'art. 3a LPac, i costi delle misure sono sostenuti da chi ne è la causa. In concreto, significa che per le prestazioni fornite in base al RAP, ognuno è tenuto a pagare ciò che consuma. Di conseguenza, ogni eventuale accordo e convenzione deve rispettare il tariffario previsto dal Regolamento e dall'Ordinanza d'applicazione, qualunque sia la

Decisione n. Incarto006860 del 14 ottobre 2024

natura dell'utente coinvolto (ente pubblico, servizio comunale, economie domestiche, ditte private, etc). Tariffe maggiorate o ridotte costituirebbero delle disparità di trattamento, salvo in casi eccezionali in cui esse possano essere motivate. Tariffe ridotte aggraverebbero inoltre la situazione finanziaria del servizio di distribuzione dell'acqua potabile, imponendo un onere di compensazione che andrebbe riversato sugli altri utenti affinché il servizio possa autofinanziarsi (art. 160 LOC, art. 13 RGFCC). Di conseguenza, l'art. 74 RAP è da considerarsi contrario al diritto superiore applicabile e dev'essere stralciato.

#### **Art. 70: Offerta e fatturazione dei costi di realizzazione - cpv. 1**

L'articolo in questione prevede che il Servizio allestisca un'offerta relativa ai costi di realizzazione degli allacciamenti. Il Servizio si avvale poi delle prestazioni di una ditta concessionaria, che di fatto è quella che allestisce il preventivo dei costi per le opere da eseguire. L'art. 70 cpv. 1 prevede che l'offerta presentata dal concessionario è aumentata del 15% a copertura dei costi di supporto e gestione tecnica e amministrativa del Servizio.

Come rettamente osservato dall'UPAAI, un simile rincaro può scontrarsi con il principio di proporzionalità, in quanto le opere di allacciamento hanno costi che possono variare sensibilmente da un caso all'altro. Occorre invece chiarire le prestazioni offerte dal servizio e valutare il costo effettivo del servizio offerto in base al principio dell'equivalenza e della copertura dei costi.

A questo stadio non si ritiene necessario operare una modifica d'ufficio. Il Municipio deve tuttavia monitorare la situazione e valutare se l'applicazione sistematica di un rincaro del 15% rispetta i principi citati poc'anzi ed eventualmente procedere a una modifica del Regolamento.

In questo senso si riserva anche l'eventuale decisione delle autorità di ricorso, qualora esse fossero adite per giudicare l'applicazione dell'art. 70 cpv. 1 RAP in un caso concreto e fosse ritenuto che la disposizione violi il diritto superiore.

Ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

#### **r i s o l v e :**

1. È approvato il nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile del Comune di Tresa (RAP), riservati i punti seguenti.
2. Si dispone per le seguenti modifiche d'ufficio:

- a. L'art. 16 RAP viene completato con l'introduzione del seguente nuovo capoverso 2:

***<sup>2</sup> Il Servizio assume il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti dietro rifusione delle corrispondenti spese da parte del Comune nel cui comprensorio il presente Regolamento trova applicazione.***

- b. La Tabella C, Tariffa FF, colonna "Calcolo" dell'art. 73 RAP viene modificata come segue:

... Omissis... ~~Batteria/miscelatore con acqua calda e fredda = 2 rub.~~

**Decisione n. Incarto006860 del 14 ottobre 2024**

- c. L'art. 74 RAP viene stralciato.
3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 300.-- (trecento), è a carico del Comune istante.
  4. Sono riservati i diritti dei terzi.
  5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
  6. Intimazione e comunicazione a:
    - Municipio del Comune di Tresa, 6988 Ponte Tresa
    - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del MunicipioInvio interno a:
    - UPAAI (dt-upaai@ti.ch)

#### SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa



La Capoufficio amministrativo  
e del contenzioso

Carla Biasca



Allegato: Preavviso UPAAI